DISPOSIZIONI FISCALI URGENTI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO, POTENZIAMENTO DEGLI ORGANICI, CONTROLLI E ANAGRAFE PATRIMONIALE DEI DIPENDENTI, AL FINE DI CONTRASTARE L'EVASIONE E LA CORRUZIONE

Art. 12

Organizzazione del Servizio

Al Servizio ispettivo di sicurezza sono addetti non piu' di cento dipendenti, per un periodo non superiore a cinque anni, nominati con decreto del Ministro delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, nonche' undici componenti tra magistrati amministrativi, contabili o ordinari e avvocati e procuratori dello Stato, con qualifica non inferiore a consigliere di corte d'appello o equiparata, in servizio ovvero in pensione, scelti e nominati con decreto del Ministro delle finanze, i quali sono posti fuori ruolo. Al SIS e' preposto un direttore, nominato con decreto del Ministro delle finanze, scelto tra i magistrati e gli avvocati dello Stato, di cui al comma 1, con qualifica non inferiore a consigliere di cassazione o equiparata che dura in carica tre anni ed e' confermabile per una sola volta, indipendentemente dai limiti di eta' previsti dagli ordinamenti di provenienza. L'indirizzo e la direzione del SIS sono esercitati da un comitato, presieduto dal Ministro delle finanze o da un suo delegato, composto dal direttore del servizio di cui al comma 2 e dagli altri magistrati e avvocati e procuratori dello Stato di cui al comma 1. Questi ultimi esercitano funzioni di capo uffici, durano in carica tre anni e sono confermabili per una sola volta. Ai magistrati e agli avvocati e procuratori dello Stato addetti al SIS e al direttore compete un trattamento economico aggiuntivo pari allo stipendio di dirigente generale di livello C. Con decreto del Ministro delle finanze e' determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta, per l'espletamento dei compiti di segreteria. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4, valutato in lire 1.133 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1401 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994 e corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 17 novembre 1994, non più in vigore dal 17 gennaio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione
Estremi	Decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630
Capo	II — Disposizioni concernenti il personale dell'amministrazione finanziaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-fiscali-urgenti-in-materia-di-accertamento-contenzioso-630-1994/art-12-organizzazione-del-servizio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it